*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* Anno 127° — Numero 144

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 24 giugno 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI

## AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 giugno 1986, n. 289.

**Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari» ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi intesi a razionalizzare la custodia e la negoziazione dei valori mobiliari, in particolare attraverso la gestione del sistema di amministrazione accentrata in base al criterio di fungibilità dei valori stessi. Tale attività è svolta in conformità alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

1. Il contratto di deposito stipulato con aziende ed istituti di credito, con agenti di cambio e con altri depositari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, — avente ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati e altri valori mobiliari determinati ai sensi dello stesso articolo 10, comma 1, — attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito dei titoli stessi presso la «Monte Titoli S.p.a.»: la relativa clausola deve essere specificatamente approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, compreso quello di apporre la girata a favore della «Monte Titoli S.p.a.», quando si tratta di titoli nominativi. Restano ferme in ogni caso le obbligazioni inerenti al rapporto di deposito.

Art. 3.

1. I titoli sono immessi nel sistema in deposito regolare con gli effetti previsti dalla presente legge. La «Monte Titoli S.p.a.» è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata, in conformità al regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, ed è altresì legittimata ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema.

2. È in ogni caso riservato ai titolari di azioni ed obbligazioni immesse nel sistema, nella misura corrispondente ai diritti incorporati in detti titoli, l'esercizio dei diritti previsti negli articoli 2351, 2367, 2372, 2376, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2415, 2416, 2419, 2422, 2437 del codice civile, nonché nell'articolo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificata, da ultimo, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281.

3. La legittimazione all'esercizio dei diritti di cui al comma 2 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari di cui all'articolo 2 e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione di cui sopra. Sono nulli gli atti di disposizione aventi ad oggetto le certificazioni suddette.

4. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile.

5. Non può esservi, per gli stessi titoli, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

6. Si applica alla «Monte Titoli S.p.a.» il divieto di rappresentanza di cui all'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.

7. I titoli di proprietà della «Monte Titoli S.p.a.» devono essere specificamente individuati ed annotati in apposito registro da essa tenuto.

Art. 4.

1. Il depositante dei titoli immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, e riprodotte nel contratto di deposito, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di titoli a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie in deposito presso la «Monte Titoli S.p.a.». Chi, avendo ottenuto la certificazione di cui all'articolo 3, intenda trasferire i propri diritti o chieda la consegna dei titoli corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione dei titoli. Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo della annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

3. Il proprietario di titoli immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Art. 5.

1. Chiunque, nelle certificazioni di cui all'articolo 3, attesta falsamente fatti di cui la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna di titoli senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 6.

1. L'immissione di titoli nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sui titoli stessi. Per i titoli immessi nel sistema, le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità dei titoli cui esse si riferiscono.

2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Ai fini della presente legge il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 2 dell'articolo 9; approva altresì i modelli delle comunicazioni riguardanti i titoli depositati in amministrazione accentrata presso la «Monte Titoli S.p.a.».

Art. 7.

1. I vincoli gravanti su titoli immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante; con la girata alla «Monte Titoli S.p.a.», le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per i titoli nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

3. Nel caso di ritiro di titoli dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di titoli immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti della «Monte Titoli S.p.a.».

Art. 8.

1. La «Monte Titoli S.p.a.» mette a disposizione del depositario i titoli di cui è chiesto il ritiro. I titoli nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Per le girate alla stanza di compensazione si applica l'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, quale modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3. La «Monte Titoli S.p.a.» può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della «Monte Titoli S.p.a.» di titoli da immettere nel sistema fanno esplicita menzione della presente legge.

Art. 9.

1. La «Monte Titoli S.p.a.» comunica agli emittenti i titoli nominativi ad essa girati ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci; dalle annotazioni deve risultare che esse sono eseguite ai sensi e per gli effetti della presente legge. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione di cui all'articolo 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità dei titoli stessi. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti di cui sopra. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.

2. La «Monte Titoli S.p.a.» è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 10.

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le categorie di soggetti e i valori mobiliari di cui all'articolo 2, nonché i casi, i modelli e le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'articolo 3 e detta le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, tenendo conto in particolare dell'esigenza di assicurare trasparenza al sistema. I relativi provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Lo statuto della «Monte Titoli S.p.a.» e il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali sono approvati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il regolamento comprende le tariffe che devono essere determinate in misura aderente ai costi dei servizi prestati ai depositari. I provvedimenti di approvazione sono adottati entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

3. Nell'attività di custodia e di amministrazione accentrata la «Monte Titoli S.p.a.» è responsabile per le perdite ed i danni derivanti da dolo o colpa: il depositario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. La regolamentazione di cui al comma 1 determina le garanzie che i depositari e la «Monte Titoli S.p.a.» devono prestare per il risarcimento dovuto ai depositanti; determina altresì modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla «Monte Titoli S.p.a.».

Art. 11.

1. La «Monte Titoli S.p.a.» è soggetta alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile e alla certificazione dei bilanci.

Art. 12.

1. Il capitale della «Monte Titoli S.p.a.» può appartenere esclusivamente: *a)* ad aziende ed istituti di credito; *b)* ad agenti di cambio; *c)* alla Banca d'Italia; *d)* su base di reciprocità, ad organismi esteri che esercitano attività analoga a quella della «Monte Titoli S.p.a.»; *e)* ad altri soggetti depositari individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

2. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, possono trasferire le rispettive partecipazioni esclusivamente alla Banca d'Italia. Nel caso di successione per causa di morte, i successori che non appartengano alle categorie di soggetti previsti dalle lettere *b)* ed *e)*, devono cedere le partecipazioni alla Banca d'Italia, al prezzo concordato tra le parti ovvero, in caso di dissenso, al prezzo stabilito da un collegio di tre arbitratori, dei quali due nominati da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo ovvero, in mancanza, dal presidente del tribunale di Milano.

3. Ciascun socio non può possedere più del 7 per cento del capitale sociale della «Monte Titoli S.p.a.», fatta eccezione per le partecipazioni della Banca d'Italia.

4. Le partecipazioni al capitale della «Monte Titoli S.p.a.» non conformi alle prescrizioni dei commi precedenti devono essere alienate entro 12 mesi dal verificarsi del fatto che le rende tali; in caso di mancata alienazione entro detto termine è sospeso l'esercizio del diritto di voto per l'intera partecipazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato, a norma del presente comma, il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Alle predette alienazioni si applicano le disposizioni del comma 2.

Art. 13.

1. La Banca d'Italia nomina un componente del consiglio di amministrazione della «Monte Titoli S.p.a.». Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. La Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa nominano ciascuna un sindaco effettivo.

Art. 14.

1. Il Ministro del tesoro può, nei modi da esso stabiliti, disporre, a mezzo di funzionari della Direzione generale del tesoro, ispezioni per accertare la regolarità della gestione della «Monte Titoli S.p.a.».

2. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministro del tesoro può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Le funzioni dei commissari durano per il periodo massimo di sei mesi. Prima della cessazione dalle loro funzioni, i commissari provvedono agli adempimenti di legge e di statuto necessari per la ricostituzione degli organi amministrativi della società.

3. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministro del tesoro dispone, con proprio decreto, la liquidazione coatta amministrativa della società ai sensi del predetto regio decreto, con esclusione del fallimento.

Art. 15.

1. La «Monte Titoli S.p.a.» delibera le modificazioni statutarie necessarie ad escluderne l'appartenenza alla categoria delle società fiduciarie, nonché le altre occorrenti per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; a tal fine il termine per l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui all'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a cinque giorni. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 2 dell'articolo 10 la deliberazione è trasmessa, entro il termine di tre giorni, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alla Banca d'Italia.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione concernente le modifiche statutarie, la «Monte Titoli S.p.a.» adotta il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali nelle forme previste dallo statuto stesso e ne trasmette copia alla Commissione nazionale per le società e la borsa ed alla Banca d'Italia. Si applica il comma 2 dell'articolo 10.

3. Contestualmente all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 la Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 16.

1. Fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, la «Monte Titoli S.p.a» è soggetta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Art. 17.

1. I rapporti di amministrazione accentrata con la «Monte Titoli S.p.a.», posti in essere anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati, fino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 15, dalle disposizioni contrattuali da cui derivano. Entro venti giorni dalla pubblicazione del regolamento, i depositari comunicano ai depositanti i nuovi modelli contrattuali. Qualora, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, i depositanti non inviino disdetta scritta, si applicano le disposizioni contrattuali previste dai modelli comunicati.

Art. 18.

1. I termini per le comunicazioni che la «Monte Titoli S.p.a.» è tenuta ad effettuare, quale società fiduciaria, ai sensi della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come determinati dall'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, quale sostituito dalla legge di conversione 5 dicembre 1985, n. 700, sono prorogati fino alla pubblicazone dello statuto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della presente legge. Da tale data cessa l'obbligo relativo alle suddette comunicazioni.

2. Anche in vigenza della presente legge permangono a carico dei portatori dei titoli gli obblighi di comunicazione di cui al decreto-legge 7 ottobre 1985, n. 506, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 dicembre 1985, n. 700.

Art. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

---

NOTE

*Nota all'art. 3:*

Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 216/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari), quale risulta dalla legge di conversione n. 95/1974, è il seguente:

«Art. 16. — L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;

3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendimento relativo;

4) sugli altri oggetti d'interesse comune.

L'assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino il ventesimo delle azioni di risparmio emesse.

Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni dell'art. 2417 del codice civile.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro indicato nell'art. 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

Le spese sono imputate al fondo previsto nel primo comma».

La legge n. 281/1985 concerne: «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n. 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio».

*Nota all'art. 6:*

Il testo degli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 1745/1962 concernente: «Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti delle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari» è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 5. — Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la società emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo art. 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonchè la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalità giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato art. 4 debbono contenere le generalità e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza.

L'avvenuta rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio.

La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura.

La società emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo è stato esibito o depositato.

Art. 6. — Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'art. 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla società dei relativi dati.

Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilità, il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'art. 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo art. 7.

Art. 7. — Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma.

Le comunicazioni di cui al primo comma:

*a*) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla società;

*b*) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta è stata omessa a sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresì indicati gli estremi del certificato prodotto;

*c*) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.

Le società che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

Quando l'incarico di pagare gli utili è stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni priviste dal primo comma devono provvedere, per conto della società emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o società incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori».

L'art. 4 del R.D. n. 239/1942, richiamato dall'art. 5 della legge n. 1745/1962, riguarda l'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli stessi.

*Nota all'art. 8:*

Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 15 del R.D. n. 239/1942 (Norme sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari) quale modificato dall'art. 20 della legge n. 1745/1962:

«Art. 15 (*Trasferimento a mezzo stanza di compensazione*). — Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente datata ed autenticata, è fatta con la seguente formula: «Al Capo della stanza di compensazione di ................. e per lui a ..................».

I titoli così girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze [ora, dal Ministro del tesoro] per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato già effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di «consegna titoli» fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente.

Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio.

I titoli consegnati alla stanza debbono essere accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la indicazione della società emittente, della specie e quantità delle azioni, del numero della prima cedola in godimento, nonchè le indicazioni relative all'ultimo girante, quali risultano dal titolo.

Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza debbono presentare un elenco in duplice copia contenente gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione sul titolo del nuovo titolare.

Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto, nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere indicate le notizie di cui al successivo art. 16.

La stanza di compensazione è tenuta a consegnare i titoli esclusivamente ai suoi associati. La presentazione alla stanza da parte degli associati degli elenchi di ritiro con l'indicazione dei nomi per il completamento delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e le persone dei giratari ed in conseguenza non sono ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti, sequestri od altre opposizioni contro i giratari.

La società, le cui azioni sono quotate almeno in una Borsa del Regno, debbono in tutte le località sedi di Borsa, nominare, previa approvazione del Ministro per le finanze, un proprio mandatario. Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento, rilasciandone ricevuta, e consegna agli aventi diritto, entro i dieci giorni successivi, i titoli definitivi o provvisori rilasciati dalla società, previo ritiro dei corrispondenti buoni provvisori, non girabili, rilasciati dalla stanza di compensazione».

*Nota all'art. 9:*

Il testo dell'art. 6 della legge n. 1745/1962 è riportato nell'art. 6.

*Nota all'art. 11:*

Il D.P.R. n. 136/1975 concerne: «Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni, quotate in borsa».

*Nota all'art. 14:*

Il testo dell'art. 195 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

«Art. 195 (*Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa*). — Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perchè disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso il reclamo a norma dell'art. 22.

Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici».

*Nota all'art. 16:*

Il testo dell'art. 2 della legge n. 1966/1939 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione) è il seguente:

«Art. 2. — Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni [ora, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato] di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati».

*Note all'art. 18:*

— Per l'argomento della legge n. 281/1985, v. nella nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 506/1985, concernente «Decorrenza dei termini per le comunicazioni da parte della Monte Titoli S.p.a.», come sostituito dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1. — Relativamente alle azioni conferite in custodia ed amministrazione accentrata presso la "Monte Titoli S.p.a.", i termini per le comunicazioni che la società stessa è tenuta ad effettuare ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, decorrono dall'11 giugno 1986; le comunicazioni di cui all'art. 12 della stessa legge sono effettuate entro il 1° luglio 1986 con riferimento alle partecipazioni di cui la società risulti essere stata intestataria nel periodo compreso tra il 3 luglio 1985 ed il 10 giugno 1986. Restano fermi gli obblighi propri degli effettivi proprietari delle azioni medesime».

---

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge presentato al *Senato della Repubblica* (atto n. 436) dal Ministro del tesoro (GORIA) il 24 gennaio 1984, approvato l'11 luglio 1985 e trasmesso alla *Camera dei deputati* (atto n. 3069) il 19 luglio 1985.

*Camera dei deputati* (atto n. 3069-*bis*):

Articolo 5 del disegno di legge n. 3069, stralciato dalla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 9 ottobre 1985.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 9 ottobre 1985, con pareri delle commissioni I, III, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione il 16 aprile 1986 e approvato il 5 giugno 1986.

*Senato della Repubblica* (atto n. 436-B-*bis*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, l'11 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 12 giugno 1986.

**86G0616**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. 290.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia della riproduzione umana;
malattie cardiovascolari;
patologia speciale neurologica;
foniatria;
neuroftalmologia;
semeiotica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986*
*Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 362*

**86G0601**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. **291**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 45, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

semeiotica cardio-vascolare;
neurofisiologia;
ematologia pediatrica;
radioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986*
*Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 364*

**86G0604**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. **292**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiopatologia angiochirurgica;
anatomia radiologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986*
*Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 360*

**86G0603**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. **293**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 11, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia del diritto penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986*
*Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 351*

**86G0602**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1986, n. **294**.

**Modalità di organizzazione e di erogazione delle spese per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane ad organismi internazionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 91, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato ed integrato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705;

Considerato che occorre stabilire le modalità circa l'organizzazione e l'erogazione delle spese da parte dell'Università di appartenenza per consentire la partecipazione di professori universitari in organismi internazionali in rappresentanza delle università italiane;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le modalità di organizzazione e di erogazione delle spese da parte dell'università di appartenenza per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane ad organismi internazionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 91, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato e modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono stabilite in conformità alle disposizioni che seguono.

Art. 2.

Gli organismi internazionali, cui si riferiscono le diposizioni citate nel precedente articolo, sono quelli costituiti tra università italiane e università straniere o i loro rappresentanti con carattere stabile ed aventi un proprio apparato organizzativo finalizzato alla realizzazione di interessi comuni delle istituzioni universitarie, mediante cooperazione, rapporti, attività ed interscambio di esperienze per il miglior perseguimento dei fini istituzionali delle università.

La rappresentanza di professori universitari italiani concerne l'investitura in una carica o in un ufficio dell'organismo internazionale, quale espressione di interessi comuni di tutte le università italiane partecipanti al predetto organismo e non della sola università di appartenenza.

Art. 3.

L'università italiana di appartenenza del professore universitario investito della carica o ufficio, di cui al precedente articolo, è tenuta a provvedere alle spese e alla organizzazione necessarie per consentirne la partecipazione alle attività dell'organismo internazionale.

Le spese sono quelle relative all'espletamento del mandato quali spese di rappresentanza, spese per viaggi, trasporto, soggiorni, comunicazioni e spese d'ufficio.

Art. 4.

L'università di appartenenza provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo da destinare alle spese di cui al precedente articolo.

L'importo del suddetto capitolo è determinato, sulla base del programma delle attività presentato dall'interessato, in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Il Ministero della pubblica istruzione, in sede di determinazione dei contributi di funzionamento da destinare alle università, tiene conto anche delle particolari esigenze dell'università che dovrà provvedere alle spese di cui al precedente articolo.

L'ufficio di ragioneria dell'università, nell'ambito delle disponibilità dello specifico capitolo di bilancio, è autorizzato a concedere forme di anticipazione al professore interessato, su sua richiesta, con l'obbligo dello stesso di presentare, di volta in volta, la documentazione giustificativa della spesa, ai fini del relativo conguaglio.

In prima applicazione del presente decreto, ovvero qualora il professore universitario venga investito della carica o dell'ufficio successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, l'università di appartenenza è tenuta ad apportare le necessarie variazioni al proprio bilancio per l'istituzione dello specifico capitolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986*
*Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 222*

**86G0624**

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 giugno 1986.

**Estinzione di settantanove enti ecclesiastici della diocesi di Fidenza.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Fidenza ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 11 aprile 1986 con il quale il vescovo diocesano di Fidenza elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Fidenza richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Fidenza estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI PARMA

1) Comune di Fidenza, mensa vescovile della diocesi di Fidenza, con sede in 43036 Fidenza, piazza Grandi, 16.

2) Comune di Fidenza, beneficio capitolare arcidiaconale, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

3) Comune di Fidenza, beneficio capitolare arcipretale, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

4) Comune di Fidenza, beneficio capitolare della penitenzieria (noto anche quale canonicato della penitenzieria della Cattedrale), con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

5) Comune di Fidenza, beneficio capitolare teologale (noto anche quale beneficio canonicale teologale), con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

6) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Andrea dei Tuzzi (noto anche quale mansionariato di S. Andrea dei Tuzzi), con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

7) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Donnino, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

8) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Edoardo, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duono.

9) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Giorgio (noto anche quale Mansionariato di S. Giorgio), con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

10) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Giovanni Battista, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duono.

11) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Giuseppe, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

12) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Marco, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

13) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Margherita, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

14) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Maria Vallari, (noto anche quale Mansionariato di S. Maria Vallari), con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

15) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Paolo, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

16) Comune di Fidenza, beneficio capitolare di S. Pietro, con sede in 43036 Fidenza, piazza Duomo.

17) Comune di Busseto, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea o prebenda parrocchiale di S. Andrea in frazione S. Andrea di Busseto), con sede in 43011, frazione S. Andrea, 33.

18) Comune di Busseto, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. bartolomeo o beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo), con sede in 43011 Busseto, piazzale Canonica, 1.

19) Comune di Busseto, beneficio parrocchiale di S. Genesio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Genesio in Semoriva o prebenda parrocchiale di Semoriva), con sede in 43011, frazione Semoriva, 6.

20) Comune di Busseto, beneficio parrocchiale di S. Girolamo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Girolamo di Frescarolo di Busseto o prebenda parrocchiale di Frescarolo), con sede in 43011, frazione Frescarolo, 7.

21) Comune di Busseto, beneficio parrocchiale di S. Gregorio Prete e Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di Spigarolo o prebenda parrocchiale di S. Gregorio in Spigarolo), con sede in 43011, frazione Spigarolo, 37.

22) Comune di Busseto, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Roncole o prebenda parrocchiale di S. Michele in Roncole o prebenda di Roncole), con sede in 43010, frazione Roncole Verdi.

23) Comune di Busseto, beneficio parrocchiale di S. Rocco (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Rocco), con sede in 43011, frazione S. Rocco, 35.

24) Comune di Busseto, beneficio parrocchiale del Santissimo Nome di Maria (noto anche quale prebenda parrocchiale del Santissimo Nome di Maria o prebenda parrocchiale del Santissimo Nome di Maria e Madonna dei Prati di Busseto), con sede in 43011, frazione Madonna Prati.

25) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Caterina (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Caterina in Parola o prebenda parrocchiale di Parola), con sede in 43030, frazione Parola.

26) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Donnino (noto anche quale prebenda parrocchiale della Cattedrale di Fidenza o prebenda parrocchiale della vicaria perpetua della Cattedrale di Fidenza), con sede in 43036 Fidenza, via Don Minzoni,10.

27) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 43036 Fidenza, via S. Francesco, 7.

28) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Giacomo Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giacomo Maggiore Apostolo in Rimale o prebenda parrocchiale di Rimale), con sede in 43036, frazione Rimale, 1.

29) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Girolamo o S. Giorgio Martire in Cogolonchio o prebenda parrocchiale di S. Gerolamo in Cogolonchio), con sede in 43036, frazione Cogolonchio, 1.

30) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista (noto anche quale prebenda parrocchiale di Bastelli), con sede in 43036, frazione Bastelli, 1.

31) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Apostolo in Chiusa Ferranda o prebenda parrocchiale di Chiusa Ferranda), con sede in 43036, frazione Chiusa Ferranda, 15.

32) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Decollato (noto anche quale prebenda parrocchiale di Siccomonte o prebenda di Siccomonte), con sede in 43036, frazione Siccomonte, 1.

33) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Lavoratore, con sede in 43036 Fidenza, via Pascoli, 2.

34) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Leonardo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Leonardo in Coduro), con sede in 43036, frazione Coduro, 1.

35) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire (noto anche quale prebenda di Fornio o prebenda parrocchiale di Fornio o prebenda parrocchiale di S. Lorenzo Martire in Fornio di Fidenza o beneficio parrocchiale di Formia), con sede in 43036, frazione Fornio 1.

36) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Margherita (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Margherita), con sede in 43036, frazione S. Margherita, 1.

37) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Maria Annunciata (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Annunciata in Fidenza), con sede in 43036 Fidenza, via Gramsci n. 3.

38) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di Santa Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di Castione Marchesi), con sede in 43030, frazione Castione dei Marchesi.

39) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Fidenza), con sede in 43036 Fidenza, via Malpeli.

40) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Paolo Apostolo, con sede in 43036 Fidenza, via Trieste n. 40.

41) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Fidenza), con sede in 43036 Fidenza, via Berzieri, 1.

42) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale di S. Tommaso Becket (noto anche quale prebenda parrocchiale di Cabriolo), con sede in 43036, frazione Cabriolo.

43) Comune di Fidenza, beneficio parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita (noto anche quale prebenda parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita o prebenda parrocchiale di S. Faustina e Giovita), con sede in 43036 Fidenza, via Abate Zani, 66.

44) Comune di Medesano, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giorgio Martire in Varano Marchesi di Medesano o prebenda parrocchiale di Varano Marchesi), con sede in 43040, frazione Varano dei Marchesi.

45) Comune di Noceto, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Cella di Noceto o prebenda parrocchiale di Cella o prebenda parrocchiale di Cella di Costamezzana), con sede in 43040, frazione Cella, via Varano, 64.

46) Comune di Noceto, beneficio parrocchiale di S. Pietro in Vincoli (noto anche quale prebenda parrocchiale di Borghetto), con sede in 43015, frazione Borghetto, 24.

47) Comune di Polesine Parmense, beneficio parrocchiale di S. Agata Vergine e Martire (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Croce in Polesine Parmense o prebenda parrocchiale di S. Agata in S. Croce di Polesine Parmense), con sede in 43010, frazione S. Croce, 14.

48) Comune di Polesine Parmense, beneficio parrocchiale di S. Cristoforo Martire (noto anche quale beneficio parrocchiale di Vidalengo o prebenda parrocchiale di S. Cristoforo in Vidalenzo di Polesine o prebenda parrocchiale di Vidalenzo), con sede in 43010, frazione Vidalenzo.

49) Comune di Polesine Parmense, beneficio parrocchiale dei Santi Vito e Modesto (noto anche quale prebenda parrocchiale S. Vito e Modesto di Polesine Parmense o prebenda parrocchiale San Vito e San Modesto di Polesine o prebenda parrocchiale dei Santi Vito e Modesto di Polesine), con sede in 43010, Polesine Parmense, via Roma, 7.

50) Comune di Roccabianca, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Ragazzola), con sede in 43010, frazione Ragazzola, 74.

51) Comune di Roccabianca, beneficio parrocchiale dei Santi Cipriano e Giustina (noto anche quale prebenda parrocchiale di Stagno), con sede in 43010, frazione Stagno.

52) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonio da Padova in Salsomaggiore Terme), con sede in 43039 Salsomaggiore Terme, viale Matteotti.

53) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale del S. Cuore (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Cuore in Tabiano Terme), con sede in 43030, frazione Tabiano Terme.

54) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni di Contignaco o prebenda parrocchiale di S. Giovanni di Contignaco), con sede in 43030, frazione Piè di Via.

55) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in località Scacciapensieri di Salsomaggiore), con sede in 43039 Salsomaggiore Terme, via Patrioti, 5.

56) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice del Poggetto in Salsomaggiore o prebenda parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice al Poggetto di Salsomaggiore), con sede in 43039, Salsomaggiore Terme, viale Marconi.

57) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele in Banzola o prebenda parrocchiale di Banzola), con sede in 43030, frazione Banzola, 17.

58) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale di S. Nicomede (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicomede di Salsomaggiore Terme), con sede in 43030, frazione S. Nicomede.

59) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale di S. Salvatore (noto anche quale prebenda parrocchiale di Salsominore), con sede in 43030, frazione Salsominore.

60) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale di S. Vittore (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vittore), con sede in 43030, frazione S. Vittore.

61) Comune di Salsomaggiore Terme, beneficio parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio (noto anche quale beneficio parrocchiale dei Ss. Protasio e Gervasio di Tabiano Castello o prebenda parrocchiale di S. Gervasio e Protasio in Tabiano di Salsomaggiore Terme o prebenda parrocchiale di Tabiano), con sede in 43030, frazione Tabiano.

62) Comune di Soragna, beneficio parrocchiale di S. Vigilio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Vigilio in Samboseto), con sede in 43019, frazione Samboseto, 1.

63) Comune di Zibello, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di Pieveottoville in Zibello), con sede in 43010, frazione Pieveottoville.

64) Comune di Zibello, beneficio parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Gervasio e Protasio di Zibello o prebenda parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Zibello o prebenda parrocchiale di Zibello), con sede in 43010 Zibello, via Nazario Sauro, 4.

65) Comune di Busseto, beneficio curaziale della SS. Trinità (noto anche quale vicaria curata autonoma della SS. Trinità in Busseto), con sede in 43011, frazione S. Andrea.

66) Comune di Zibello, beneficio curaziale di S. Rocco (noto anche quale prebenda coadiutoriale di S. Rocco), con sede in 43010, frazione Ardola.

PROVINCIA DI PIACENZA

67) Comune di Besenzone, beneficio parrocchiale di S. Pietro Martire (noto anche quale beneficio parrocchiale di Mercore), con sede in 29010, frazione Mercore.

68) Comune di Besenzone, beneficio parrocchiale di S. Salvatore (noto anche quale beneficio parrocchiale di Bersano), con sede in 29010, frazione Bersano.

69) Comune di Castelvetro Piacentino, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale beneficio parrocchiale di Castelvetro Piacentino), con sede in 29010, Castelvetro Piacentino, via Boschetta.

70) Comune di Castelvetro Piacentino, beneficio parrocchiale di S. Giuliano Martire (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Giuliano), con sede in 29010, frazione S. Giuliano Piacentino.

71) Comune di Castelvetro Piacentino, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Pietro in Corte o beneficio parrocchiale di S. Pedretto), con sede in 29010, frazione S. Pietro in Corte.

72) Comune di Castelvetro Piacentino, beneficio parrocchiale di S. Spirito (noto anche quale prebenda parrocchiale di Croce S. Spirito o beneficio parrocchiale di Croce S. Spirito), con sede in 29010, frazione Croce S. Spirito.

73) Comune di Monticelli d'Ongina, beneficio parrocchiale di S. Bernardino da Siena (noto anche quale beneficio parrocchiale di Fogarole), con sede in 29010, frazione Fogarole.

74) Comune di Monticelli d'Ongina, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire (noto anche quale beneficio parrocchiale di Monticelli d'Ongina), con sede in 29010, Monticelli d'Ongina, piazza Fadelli.

75) Comune di Monticelli d'Ongina, beneficio parrocchiale di S. Valeria Vergine e Martire (noto anche quale beneficio parrocchiale di Olza o beneficio parrocchiale di Alza), con sede in 29010, frazione Olza.

76) Comune di Villanova sull'Arda, beneficio parrocchiale di S. Agata, con sede in 29010, frazione S. Agata.

77) Comune di Villanova sull'Arda, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale beneficio parrocchiale di Soarza in Villanova o beneficio parrocchiale di Soazza), con sede in 29010, frazione Soarza.

78) Comune di Villanova sull'Arda, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale beneficio parrocchiale di Villanova d'Arda o beneficio parrocchiale di Villanova), con sede in 29010, Villanova sull'Arda.

79) Comune di Villanova sull'Arda, beneficio parrocchiale dei Santi Andrea Apostolo e Bernardino da Siena (noto anche quale beneficio parrocchiale di Cignano), con sede in 29010, frazione Cignano.

Roma, addì 11 giugno 1986

*Il Ministro:* SCALFARO

**86A4767**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 giugno 1986.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro convertibili, a sette anni, con godimento 18 giugno 1986.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 18 giugno 1986, al prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

I portatori dei certificati di cui al precedente articolo, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità indicate nel successivo art. 7, la conversione dei titoli stessi in certificati di credito del Tesoro al portatore a tasso fisso, della durata di sei anni, con godimento 18 giugno 1987 e scadenza 18 giugno 1993; la misura della cedola annuale corrisposta sui detti certificati è pari a 8,75 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 3.

Per i certificati di credito a tasso variabile, di cui al precedente art. 1, il valore della prima cedola annuale, pagabile il 18 giugno 1987, è pari a 11 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Le cedole successive verranno determinate aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di marzo e aprile precedenti la durata di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

*a)* in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

*b)* in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse sui certificati a tasso variabile, relativi, alle cedole successive alla prima, verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 4.

I certificati di credito a tasso variabile e quelli a tasso fisso derivanti dalla conversione hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 5.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

*a)* da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b)* dall'imposta sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 18 giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 18 giugno 1987 per i titoli a tasso variabile, e il 18 giugno 1988 per i titoli a tasso fisso; l'ultima cedola è pagabile il 18 giugno 1993 sia per i titoli a tasso variabile sia per quelli a tasso fisso.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito, pagate agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 7.

I portatori dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, nel periodo dal 18 al 30 giugno 1987, potranno chiederne la conversione nei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso di cui all'art. 2; i certificati da convertire dovranno essere presentati presso le filiali della Banca d'Italia muniti della cedola di scadenza 18 giugno 1988 e successive.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso.

Art. 8.

Il rimborso dei certificati di credito a tasso variabile e di quelli a tasso fisso verrà effettuato il 18 giugno 1993.

Art. 9.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientèla.

Art. 10.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso e riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente articolo 9, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 11.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 giugno 1986 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: «contiene richiesta di sottoscrizione di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di 10, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.»

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei cerficati effettivamente sottoscritto.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 19 giugno 1986, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 9 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 19 giugno 1986 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 10.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 14.

Alla Banca d'Italia sono inoltre affidate le operazioni relative alla conversione dei certificati di cui all'art. 2, nonché l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalla tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 15.

I certificati di credito a tasso variabile, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalla seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 18 GIUGNO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1993» «EMISSIONE 18 GIUGNO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella

misura stabilita nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 3; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE», «1986-1993», «EMISSIONE 18 GIUGNO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora- viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati i diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 16.

I certificati di credito sessennali a tasso fisso, emessi in sostituzione dei certificati di credito a tasso variabile presentati per la conversione, verranno stampati con le caratteristiche che saranno indicate con lo stesso decreto di cui al precedente art. 7.

I certificati presentati per la conversione verranno pertanto annullati.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1993, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1993, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1986

*Il Ministro:* GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1986*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 106*

**86A4831**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 1986.

**Mantenimento a carico dello Stato di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e di cose sulla rete dell'ente «Ferrovie dello Stato».**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e sulle ferrovie dello Stato» di cui al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni»;

Viste le «Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1961, n. 197, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 novembre 1955, n. 1108, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 24 giugno 1959, n. 5795 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 241;

Vista la legge 13 agosto 1979, n. 384;

Visto il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 8 giugno 1962, n. 4516 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto che debba farsi luogo al mantenimento, per effettive esigenze pubbliche, a carico dello Stato e nei limiti dello stanziamento di bilancio, di determinati obblighi tariffari per i trasporti di persone e cose sulla rete dell'ente «Ferrovie dello Stato»;

Riscontrata la necessità, per motivi d'interesse sociale e pubblico, di:

*a)* assicurare a categorie di persone economicamente deboli, o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dello Stato, la possibilità di circolare nell'ambito del territorio dello Stato, con particolare considerazione a coloro che sono obbligati a viaggiare per motivi di lavoro o di studio;

*b)* soddisfare l'interesse alla difesa dello Stato, accordando agevolazioni tariffarie al personale appartenente all'Amministrazione militare;

*c)* assicurare a persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato o a persone investite di cariche particolarmente rappresentative dello Stato la gratuità del trasporto e la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza;

*d)* soddisfare le esigenze di servizio connesse con l'esercizio di attività ferroviaria, accordando concessioni tariffarie a persone che debbano viaggiare nell'esercizio di compiti di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti;

*e)* favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa, accordando facilitazioni tariffarie per il trasporto di giornali e pubblicazioni;

*f)* favorire gli interessi economici nazionali agevolando il trasporto di prodotti destinati ai mercati esteri e sostenere le economie locali agevolando i trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse;

Considerato che si intendono mantenuti i biglietti gratuiti o gli scontrini validi per riduzioni tariffarie — già emessi nel 1985 — fino alla scadenza indicata sugli stessi;

Considerato che si intendono mantenute le agevolazioni ai trasporti internazionali derivanti dall'accordo fra l'Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste del 22 ottobre 1955 e del 13 settembre 1985, nonché dal trattato istitutivo della CECA del 18 aprile 1951;

Ritenuto che sono conservate quelle concessioni o quelle agevolazioni di cui a speciali convenzioni con l'ente «Ferrovie dello Stato»;

Considerato che l'onere relativo al mantenimento degli obblighi tariffari di cui al presente decreto è contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'esercizio 1986, in quanto il loro importo globale è presuntivamente valutato in lire 1.100 miliardi sul capitolo di uscita 4634 «Somme dovute dal Ministero del tesoro a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico»;

Decreta:

Gli obblighi tariffari da mantenere a carico dello Stato, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, citata in premessa, per i trasporti sulla rete dell'ente «Ferrovie dello Stato» sono individuati nei seguenti:

1) *Obblighi tariffari comportanti la gratuità del trasporto:*

*a)* uso delle carrozze salone per i viaggi di servizio delle personalità di cui all'art. 2, punto 1) della legge 21 novembre 1955, n. 1108 e successive modificazioni;

*b)* uso dei compartimenti riservati per i viaggi di servizio dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Camere legislative, del Presidente della Corte costituzionale e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

*c)* carte di libera circolazione ai senatori ed ai deputati in carica, secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge n. 1108/1955;

*d)* carte di libera circolazione ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384;

*e)* carte di libera circolazione alle persone e categorie qui di seguito indicate:

Presidenti della Repubblica, usciti di carica;
giudici ordinari della Corte costituzionale, in carica;
Ministri e Sottosegretari di Stato, in carica;
primo presidente della Corte suprema di cassazione, in carica;
procuratore generale della Corte suprema di cassazione, in carica;
presidente del Consiglio di Stato, in carica;
presidente della Corte dei conti, in carica;
avvocato generale dello Stato, in carica;
presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in carica;
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;
presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in carica;
segretario generale della Presidenza della Repubblica, in carica;
segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;
decorati di medaglie d'oro al valor militare;

*f)* carte di libera circolazione alle persone di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1955, n. 1108;

*g)* carte di libera circolazione, su richiesta del Ministro dei trasporti, a persone che debbano viaggiare nell'esercizio di compiti di diretta collaborazione del Ministro stesso;

*h)* biglietti gratuiti di cui all'art. 17 della legge n. 1108/1955;

2) *Obblighi tariffari comportanti riduzioni sul prezzo del trasporto:*

*a)* tariffe agevolate previste dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, e successive modificazioni, limitatamente ai viaggi in licenza e per servizio delle reclute e degli appartenenti alle Forze armate;

*b)* tariffe agevolate per i viaggi dei partecipanti alle elezioni politiche, amministrative e referendarie, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli 116 e 117, e alla legge 26 maggio 1969, n. 241;

*c)* tariffe agevolate per i trasporti fra il Continente e la Sardegna, secondo le modalità di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588;

*d)* tariffe agevolate di cui al decreto interministeriale 8 giugno 1962, n. 4516 e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti:

concessione speciale *B* - «Trasporti per conto dello Stato»;

concessione speciale *G* - «Trasporti per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.)»;

concessione speciale II - «Indigenti inviati in luoghi di cura»;

concessione speciale III - «Ciechi»;

concessione speciale VIII - «Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio limitatamente al trasporto delle persone»;

concessione speciale IX - «Mutilati ed invalidi di guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di cure. Congiunti di caduti in guerra o per servizio per i viaggi di accertamenti sanitari e di visita alle tombe»;

concessione speciale X - «Minorenni o interdetti di mente rimasti orfani a causa della guerra o per servizio»;

concessione speciale XI - «Croce Rossa Italiana»;

tariffa speciale 103 - «Derrate e prodotti ortofrutticoli»;

tariffa speciale 107 - «Giornali e altre pubblicazioni periodiche»;

tariffa eccezionale 204 - «Cereali, farina e paste da minestra»;

trasporti internazionali attraverso il porto di Trieste;

trasporti internazionali CECA;

trasporti di sostanze minerali gregge e loro prodotti, lavorati nelle Isole;

3) *Obblighi tariffari comportanti la concessione di abbonamenti ridotti per studenti, impiegati, operai e braccianti* di cui alla tariffa n. 22 con esclusione dei beneficiari di cui al punto 3) dell'art. 44 delle «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato», approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, e alla tariffa n. 23 delle medesime «Condizioni e tariffe».

Roma, addì 28 febbraio 1986

*Il Ministro:* SIGNORILE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1986*
*Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 300*

NOTE

*Note alle premesse:*

— La legge 21 novembre 1955, n. 1108, contiene disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

— Il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, concerne l'approvazione del testo unico delle leggi che recano norme per l'elezione della Camera dei deputati.

— Il decreto interministeriale 24 giugno 1959, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1959.

— La legge 26 maggio 1969, n. 241, concerne agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali;

— La legge 13 agosto 1979, n. 384, concerne il trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo.

— Il decreto interministeriale 8 giugno 1962, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* edizione speciale n. 334 del 31 dicembre 1962.

— La legge 11 giugno 1962, n. 588, concerne il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna.

— La legge 22 dicembre 1984, n. 887, contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

— La legge 17 maggio 1985, n. 210, ha istituito l'ente «Ferrovie dello Stato»;

— La legge 28 febbraio 1986, n. 41, contiene disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

*Note al dispositivo:*

— Punto 1, lettera *a)*: L'art. 2, punto 1), della legge 21 novembre 1955, n. 1108, si riferisce: «Ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per i trasporti in carica».

— Punto 1, lettera *c)*: L'art. 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, così dispone: «Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministro del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:

1) ai senatori e ai deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere.

Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno».

— Punto 1, lettera *d)*: L'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, è così formulato: «I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale; secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi rappresentanti è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei tra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti».

— Punto 1, lettera *f)*: L'art. 15 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è il seguente: «Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato».

— Punto 1, lettera *h)*: L'art. 17 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è il seguente: «Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a 30 al mese».

— Punto 2, lettera *a)*: Per il decreto interministeriale 24 giugno 1959, vedi nelle note alle premesse.

— Punto 2, lettera *b)*:
Il testo degli articoli 116 e 117 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è il seguente:

«Art. 116. — In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata l'applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117. — Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa».

Per la legge 26 maggio 1969, n. 241, vedi nelle note alle premesse.

— Punto 2, lettera *c)*: Per la legge 11 giugno 1962, n. 588, vedi nelle note alle promesse.

— Punto 2, lettera *d)*: Per il decreto interministeriale 8 giugno 1962, vedi nelle note alle premesse.

**86A4802**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 giugno 1986.

**Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame relativa alla provincia di Palermo.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione in data 16 novembre 1970 della commissione provinciale della manodopera agricola di Palermo;

Viste le deliberazioni della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con le quali si è proceduto alla revisione ed integrazione dei valori medi per ettaro-coltura e per ciasun capo di bestiame, già approvati con il predetto decreto ministeriale;

Sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni datate 13 settembre 1982, 21 novembre e 12 dicembre 1983 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Palermo con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1986

p. *Il Ministro:* BORRUSO

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME STABILITI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, PER LA PROVINCIA DI PALERMO.

| Qualità di coltura | Giornate lavorative annue |
|---|---|
| Pascolo | 3 |
| Pascolo arborato | 9 |
| Seminativo semplice | 18 |
| Seminativo arborato | 25 |
| Seminativo irriguo | 50 |
| Orto pieno campo | 150 |
| Orto irriguo | 200 |
| Orto irriguo stabile | 420 |
| Frutteto asciutto | 80 |
| Frutteto irriguo | 100 |
| Agrumeto | 165 |
| Vigneto | 60 |
| Oliveto | 40 |
| Mandorleto, noccioleto, pistacchieto | 35 |
| Carciofeto | 130 |
| Colture in serra | 750 |
| Governo bestiame | |
| per ogni capo bovino | 7 |
| per ogni capo equino | 5 |
| per ogni capo ovino | 1 |
| per ogni capo suino | 1 |

Visto, p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

NOTE

*Note alle premesse:*

— Il testo del terzo e quarto comma dell'art. 7 del D.L. n. 7/1970, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, è il seguente:

«Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi di impiego della manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui al presente decreto, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame nonché alle consuetudini locali.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

— Il D.M. 25 ottobre 1971 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 20 novembre 1971.

L'art. 1 del D.L.L. n. 75/1975 istituisce la commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi agricoli unificati.

*Nota al dispositivo:*

Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 7/1970 (limitatamente ai commi terzo e quarto) è riportato nelle note alle premesse.

**86A4801**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

**N. 114**

**Corso dei cambi del 17 giugno 1986 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1526,20 | 1526,20 | 1526,50 | 1526,20 | 1526,20 | 1525,72 | 1525,25 | 1526,20 | 1526,20 | 1526,20 |
| Marco germanico | 686,30 | 686,30 | 687,25 | 686,30 | 686,30 | 686,35 | 686,40 | 686,30 | 686,30 | 686,30 |
| Franco francese | 215,25 | 215,25 | 215,65 | 215,25 | 215,25 | 215,25 | 215.25 | 215,25 | 215,25 | 215,25 |
| Fiorino olandese | 609,41 | 609,41 | 610 — | 609,41 | 609,41 | 609,39 | 609,38 | 609,41 | 609,41 | 609,40 |
| Franco belga | 33,589 | 33,589 | 33,63 | 33,589 | 33,589 | 33,58 | 33,585 | 33,589 | 33,589 | 33,58 |
| Lira sterlina | 2303,30 | 2303,30 | 2305 — | 2303,30 | 2303,30 | 2303,15 | 2303 — | 2303,30 | 2303,30 | 2303,30 |
| Lira irlandese | 2083 — | 2083 — | 2084 — | 2083 — | 2083 — | 2087,37 | 2081,75 | 2083 — | 2083 — | — |
| Corona danese | 185,090 | 185,090 | 185,20 | 185,090 | 185,09 | 185,09 | 185,10 | 185,090 | 185,090 | 185,10 |
| Dracma | 10,884 | 10,884 | 10,87 | 10,884 | — | — | 10,89 | 10,884 | 10,884 | — |
| E.C.U. | 1473,50 | 1473,50 | 1475 — | 1473,50 | 1473,50 | 1473,75 | 1474 — | 1473 50 | 1473,50 | 1473,50 |
| Dollaro canadese | 1098,40 | 1098,40 | 1100 — | 1098,40 | 1098,40 | 1099,52 | 1098,65 | 1098,40 | 1098,40 | 1098,50 |
| Yen giapponese | 9,144 | 9,144 | 9,165 | 9,144 | 9,144 | 9,14 | 9,142 | 9,144 | 9,144 | 9,15 |
| Franco svizzero | 832,54 | 832,54 | 833,10 | 832,54 | 832,50 | 832,59 | 832,65 | 832,54 | 832,54 | 832,55 |
| Scellino austriaco | 97,649 | 97,649 | 97,70 | 97,649 | 97,649 | 97,67 | 97,705 | 97,649 | 97,649 | 97,65 |
| Corona norvegese | 201 — | 201 — | 201,25 | 201 — | 201 — | 201,08 | 201,16 | 201 — | 201 — | 201 — |
| Corona svedese | 212 — | 212 — | 212 — | 212 — | 212 — | 212 — | 212 — | 212 | 212 — | 212 — |
| FIM | 294,85 | 294,85 | 295 — | 294,85 | 294,85 | 294,80 | 294,75 | 294,85 | 294,85 | — |
| Escudo portoghese | 10,155 | 10,155 | 10,15 | 10,155 | 10,155 | 10,14 | 10,13 | 10,155 | 10,155 | 10,15 |
| Peseta spagnola | 10,723 | 10,723 | 10,745 | 10,723 | 10,74 | 10,72 | 10,735 | 10,723 | 10,723 | 10,73 |
| Dollaro australiano | 1056 — | 1056 — | 1060 — | 1056 — | 1056 — | 1056,50 | 1057 — | 1056 — | 1056 — | 1056 — |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 17 giugno 1986**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1525,725 |
| Marco germanico | 686,350 |
| Franco francese | 215,250 |
| Fiorino olandese | 609,395 |
| Franco belga | 33,587 |
| Lira sterlina | 2303,150 |
| Lira irlandese | 2082,375 |
| Corona danese | 185,095 |
| Dracma | 10,887 |
| E.C.U. | 1473,75 |
| Dollaro canadese | 1098,525 |
| Yen giapponese | 9,143 |
| Franco svizzero | 832,595 |
| Scellino austriaco | 97,677 |
| Corona norvegese | 201,080 |
| Corona svedese | 212 — |
| FIM | 294,800 |
| Escudo portoghese | 10,142 |
| Peseta spagnola | 10,729 |
| Dollaro australiano | 1056,50 |

**Media dei titoli del 17 giugno 1986**

| Titolo | | | | | Quotazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendita 5% 1935 | | | | | 76,625 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86 | | | | | 99,400 |
| » 6% » » 1972-87 | | | | | 99,175 |
| » 9% » » 1975-90 | | | | | 101 — |
| » 9% » » 1976-91 | | | | | 100,750 |
| » 10% » » 1977-92 | | | | | 101,900 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | | | | | 107,250 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | | | | | 92,750 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | | | | | 94,125 |
| » | » | » | Ind. | ENI 1-8-1988 | 100,125 |
| » | » | » | » | EFIM 1-8-1988 | 101,750 |
| » | » | » | » | 1- 7-1982/86 | 100,275 |
| » | » | » | » | 1- 7-1983/86 | 99,875 |
| » | » | » | » | 1- 8-1982/86 | 100,200 |
| » | » | » | » | 1- 8-1983/86 | 99,900 |
| » | » | » | » | 1- 9-1982/86 | 100,275 |
| » | » | » | » | 1- 9-1983/86 | 100,325 |
| » | » | » | » | 1-10-1982/86 | 100,875 |
| » | » | » | » | 1-10-1983/86 | 100,325 |
| » | » | » | » | 1-11-1982/86 | 101 — |
| » | » | » | » | 1-12-1982/86 | 101,775 |
| » | » | » | » | 1- 1-1983/87 | 101,400 |
| » | » | » | » | 1- 2-1983/87 | 101,150 |
| » | » | » | » | 1- 3-1983/87 | 101,150 |
| » | » | » | » | 1- 4-1983/87 | 101,400 |
| » | » | » | » | 1- 5-1983/87 | 101,750 |
| » | » | » | » | 1- 6-1983/87 | 101,625 |
| » | » | » | » | 1-11-1983/87 | 100,600 |
| » | » | » | » | 1-12-1983/87 | 101,600 |
| » | » | » | » | 1- 1-1984/88 | 100,900 |
| » | » | » | » | 1- 2-1984/88 | 100,400 |
| » | » | » | » | 1- 3-1984/88 | 100,175 |
| » | » | » | » | 1- 4-1984/88 | 101,125 |
| » | » | » | » | 1- 5-1984/88 | 101,300 |
| » | » | » | » | 1- 6-1984/88 | 101,350 |
| » | » | » | » | 1- 7-1983/88 | 102,200 |
| » | » | » | » | 1- 8-1983/88 | 101,525 |
| » | » | » | » | 1- 9-1983/88 | 101,250 |
| » | » | » | » | 1-10-1983/88 | 101,900 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1990 | | | | | 98,925 |
| » | » | » | » | 1- 8-1990 | 98,725 |
| » | » | » | » | 1- 9-1990 | 99,975 |
| » | » | » | » | 1-10-1990 | 98,800 |
| » | » | » | » | 1-11-1983/90 | 103,500 |
| » | » | » | » | 1-12-1983/90 | 103,575 |
| » | » | » | » | 1- 1-1984/91 | 102,525 |
| » | » | » | » | 1- 2-1984/91 | 102,425 |
| » | » | » | » | 1- 3-1984/91 | 101,400 |
| » | » | » | » | 1- 4-1984/91 | 101,475 |
| » | » | » | » | 1- 5-1984/91 | 101,650 |
| » | » | » | » | 1- 6-1984/91 | 101,825 |
| » | » | » | » | 1- 7-1984/91 | 100,275 |
| » | » | » | » | 1- 8-1984/91 | 100,225 |
| » | » | » | » | 1- 9-1984/91 | 100,250 |
| » | » | » | » | 1-10-1984/91 | 100,425 |
| » | » | » | » | 1-11-1984/91 | 100,500 |
| » | » | » | » | 1-12-1984/91 | 100,350 |
| » | » | » | » | 1- 1-1992 | 100,025 |
| » | » | » | » | 1- 2-1992 | 99,050 |
| » | » | » | » | 1- 2-1995 | 100,050 |
| » | » | » | » | 1- 3-1995 | 98,050 |
| » | » | » | » | 1- 4-1995 | 98,325 |
| » | » | » | » | 1- 5-1995 | 98,550 |
| » | » | » | » | 1- 6-1995 | 98,700 |
| » | » | » | » | 1- 7-1995 | 98,800 |
| Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986 | | | | | 100,050 |
| » | » | » | 13,50% | 1-10-1986 | 100,400 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1987 | 100,450 |
| » | » | » | 12 % | 1- 2-1988 | 102,900 |
| » | » | » | 12 % | 1- 3-1988 | 102,700 |
| » | » | » | 12,25% | 1- 5-1988 | 104,150 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1988 | 104,050 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1988 | 103,600 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1988 | 104,275 |
| » | » | Nov. | 12 % | 1-10-1987 | 101,390 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | | | | | 113 — |
| » | » | » | » | 22-11-1982/89 13% | 111,750 |
| » | » | » | » | 1983/90 11,50% | 111,125 |
| » | » | » | » | 1984/91 11,25% | 110,675 |
| » | » | » | » | 1984/92 10,50% | 111,500 |
| » | » | » | » | 1985/93 9,60% | 105,200 |
| » | » | » | » | 1985/93 9,75% | 107,550 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

86M17066

## MINISTERO DEL TESORO

N. 115

**Corso dei cambi del 18 giugno 1986 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1528,300 | 1528,300 | 1528,25 | 1528,300 | 1528,30 | 1528,32 | 1528,350 | 1528,300 | 1528,300 | 1528,50 |
| Marco germanico | 686,250 | 686,250 | 687,70 | 686,250 | 686,25 | 686,17 | 686,090 | 686,250 | 686,250 | 686,25 |
| Franco francese | 215,120 | 215,120 | 215,18 | 215,120 | 215,12 | 215,15 | 215,190 | 215,120 | 215,120 | 215,12 |
| Fiorino olandese | 608,900 | 608,900 | 609,25 | 608,900 | 608,90 | 608,70 | 608,500 | 608,900 | 608,900 | 608,90 |
| Franco belga | 33,584 | 33,584 | 33,60 | 33,584 | 33,584 | 33,58 | 33,585 | 33,584 | 33,584 | 33,58 |
| Lira sterlina | 2301,600 | 2301,600 | 2304,50 | 2301,600 | 2301,60 | 2302,45 | 2303,300 | 2301,600 | 2301,600 | 2301,60 |
| Lira irlandese | 2078,750 | 2078,750 | 2080 — | 2078,750 | 2078,75 | 2079,87 | 2081 — | 2078,750 | 2078,750 | — |
| Corona danese | 185 — | 185 — | 185,10 | 185 — | 185 — | 185,01 | 185,030 | 185 — | 185 — | 185 — |
| Dracma | 10,888 | 10,888 | 10,85 | 10,888 | — | — | 10,891 | 10,888 | 10,888 | — |
| E.C.U. | 1474,150 | 1474,150 | 1474 — | 1474,150 | 1474,15 | 1474,22 | 1474,300 | 1474,150 | 1474,150 | 1474,15 |
| Dollaro canadese | 1100,200 | 1100,200 | 1102 — | 1100,200 | 1100,20 | 1100,50 | 1100,800 | 1100,200 | 1100,200 | 1100,20 |
| Yen giapponese | 9,174 | 9,174 | 9,1675 | 9,174 | 9,174 | 9,17 | 9,173 | 9,174 | 9,174 | 9,18 |
| Franco svizzero | 831,550 | 831,550 | 831,40 | 831,550 | 831,55 | 831,47 | 831,400 | 831,550 | 831,550 | 831,55 |
| Scellino austriaco | 97,659 | 97,659 | 97,65 | 97,659 | 97,659 | 97,68 | 97,705 | 97,659 | 97,659 | 97,65 |
| Corona norvegese | 200,980 | 200,980 | 201,25 | 200,980 | 200,98 | 201 — | 201,050 | 200,980 | 200,980 | 200,98 |
| Corona svedese | 211,900 | 211,900 | 212,25 | 211,900 | 211,90 | 211,95 | 212 — | 211,900 | 211,900 | 211,90 |
| FIM | 294,650 | 294,650 | 295 — | 294,650 | 294,65 | 294,70 | 294,750 | 294,650 | 294,650 | — |
| Escudo portoghese | 10,150 | 10,150 | 10,15 | 10,150 | 10,15 | 10,14 | 10,130 | 10,150 | 10,150 | 10,15 |
| Peseta spagnola | 10,745 | 10,745 | 10,73 | 10,745 | 10,745 | 10,73 | 10,720 | 10,745 | 10,745 | 10,75 |
| Dollaro australiano | 1060,500 | 1060,500 | 1061 — | 1060,500 | 1060,50 | 1061,25 | 1062 — | 1060,500 | 1060,500 | 1060,50 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 giugno 1986**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1528,325 |
| Marco germanico | 686,170 |
| Franco francese | 215,155 |
| Fiorino olandese | 608,700 |
| Franco belga | 33,584 |
| Lira sterlina | 2302,450 |
| Lira irlandese | 2079,875 |
| Corona danese | 185,015 |
| Dracma | 10,889 |
| E.C.U. | 1474,220 |
| Dollaro canadese | 1100,500 |
| Yen giapponese | 9,173 |
| Franco svizzero | 831,475 |
| Scellino austriaco | 97,682 |
| Corona norvegese | 201,015 |
| Corona svedese | 211,950 |
| FIM | 294,700 |
| Escudo portoghese | 10,140 |
| Peseta spagnola | 10,732 |
| Dollaro australiano | 1061,250 |

**Media dei titoli del 18 giugno 1986**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 79,500 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86 | 99,400 |
| » 6% » » 1972-87 | 99,175 |
| » 9% » » 1975-90 | 101 — |
| » 9% » » 1976-91 | 100,750 |
| » 10% » » 1977-92 | 103,500 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 107,50 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 92,750 |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 94,125 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 100,125 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 101,250 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,275 |
| » » » » 1- 7-1983/86 | 99,850 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100,150 |
| » » » » 1- 8-1983/86 | 99,900 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 100,300 |
| » » » » 1- 9-1983/86 | 100,350 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100,850 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 100,450 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 101,050 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 101,775 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 101,775 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 101,150 |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 101,275 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 101,525 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 101,700 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 101,750 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 101,250 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 101,850 |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 100,825 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 100,200 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100,250 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 101,150 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 101,200 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 101,600 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 102,275 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 101,425 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 101,300 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 101,900 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1990 | 98,750 |
| » » » » 1- 8-1990 | 98,600 |
| » » » » 1- 9-1990 | 98,925 |
| » » » » 1-10-1990 | 98,900 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 103,500 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 103,500 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 102,550 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 102,600 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 101,375 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 101,475 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 101,675 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 101,800 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 100,350 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,250 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,300 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,375 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,500 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,425 |
| » » » » 1- 1-1992 | 100,050 |
| » » » » 1- 2-1992 | 99,050 |
| » » » » 1- 2-1995 | 100,075 |
| » » » » 1- 3-1995 | 98,050 |
| » » » » 1- 4-1995 | 98,225 |
| » » » » 1- 5-1995 | 98,550 |
| » » » » 1- 6-1995 | 98,675 |
| » » » » 1- 7-1995 | 98,850 |
| Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986 | 99,900 |
| » » » 13,50% 1-10-1986 | 100,325 |
| » » » 12,50% 1- 1-1987 | 100,400 |
| » » » 12 % 1- 2-1988 | 102,175 |
| » » » 12 % 1- 3-1988 | 102,700 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 104,150 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 103,850 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 | 103,550 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 | 104,025 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 101,425 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 114,450 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 112,800 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 109,900 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 111,125 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 111,750 |
| » » » » 1985/93 9,60% | 105,250 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 106,450 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

**86M18066**

# MINISTERO DEL TESORO

## Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990 al portatore

A norma del decreto ministeriale 19 dicembre 1985 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1985, si rende noto che il 27 giugno 1986 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990.

**86A4861**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina «diritto commerciale», alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**86A4898**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Annullamento di un provvedimento di revoca di registrazione di specialità medicinale

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1986 è stato annullato il decreto n. 7303/R del 29 aprile 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 13 luglio 1985) con il quale era stata revocata, d'ufficio, la registrazione della specialità medicinale «Corteparin», flacone da 5 ml di collirio, della U.S.A.R. S.r.l., con sede in Roma e stabilimento in Aprilia.

Pertanto, la specialità medicinale di cui trattasi, che resta registrata con il numero di codice 012355018, può nuovamente essere prodotta e messa in commercio.

**86A4622**

# AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

## Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Arma di Taggia

Con D.A. 22 maggio 1986, numeri 4657/4658/5247/5776/1044/1616, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di complessivi mq 239, sito in corrispondenza dello svincolo tra la strada statale n. 1 e la strada statale n. 548 in comune di Arma di Taggia (Imperia) e distinto al catasto del comune medesimo alla partita n. 10502, foglio n. 31, mappale n. 1246.

**86A4199**

# REGIONE VENETO

## Cancellazione dalla tabella *B* allegata all'ordinanza del Ministero della sanità 15 maggio 1986 della ditta Cantina Mason Sergio, in Fossalta di Trebaseleghe.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità in data 15 maggio 1986, nella quale è inclusa nella tabella *B* la ditta Cantina Mason Sergio di Trebaseleghe (Padova);

Visti i provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie competenti e gli adempimenti del N.A.S.-CC di Padova;

Comunica,

ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministero della sanità del 23 maggio 1986, che dalla tabella *B* dell'ordinanza ministeriale 15 maggio 1986 la ditta Cantina Mason Sergio, sita in Fossalta di Trebaseleghe (Padova), via Cornariola n. 9, è depennata.

Venezia, addì 17 giugno 1986

*Il presidente:* BERNINI

**86A4885**

# REGIONE TOSCANA

## Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 2944 del 7 aprile 1986, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Alfredo Bonini terme e sorgenti S. Carlo, con sede e stabilimento di produzione nel comune di Massa, è stata autorizzata ad aggiornare le analisi chimico-fisica e batteriologica riportate sull'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «S. Carlo Fonte Aurelia», già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con delibera della giunta regionale Toscana n. 3259 del 23 marzo 1981, ed a riportare sull'etichetta stessa il codice a barre.

La nuova etichetta e lo stampato accessorio devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 2944/1986 ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «S. Carlo fonte Aurelia» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 2943 del 7 aprile 1986, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Verna S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Chiusi della Verna (Arezzo), è stata autorizzata ad aggiornare l'analisi chimica riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale «Verna», già autorizzata alla vendita per uso di bevanda con decreti ministeriali n. 1094 e n. 1095 del 18 maggio 1970 e con delibera della giunta regionale Toscana n. 9948 del 3 ottobre 1983, a modificare le etichette stesse e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, nonché a riportare su tali etichette il codice a barre.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 2943/1986 ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «Verna» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 2945 del 7 aprile 1986, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Sorgenti Cristallo, con sede e stabilimento di produzione nel comune di Massa, è stata autorizzata ad aggiornare l'analisi chimica e l'analisi batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale «Sorgenti Cristallo», già autorizzata alla vendita per uso di bevanda con decreto ministeriale n. 1719 del 6 novembre 1978.

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 2945/1986 ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «Sorgenti Cristallo» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

**86A4200**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorso, per esami, a complessivi centosessanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente miglioramenti economici al personale statale;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che occorre procedere alla copertura dei posti vacanti di ufficiale giudiziario negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Torino, Trento, Trieste e Venezia, con esclusione di quelli relativi alla provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto che sono vacanti complessivi centosessanta posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi centosessanta posti di ufficiale giudiziario. Tali posti sono messi a concorso suddivisi per distretto e gruppi di distretti di corte di appello come appresso indicato:

| | | |
|---|---|---|
| distretto della corte di appello di Cagliari | posti | 20 |
| distretti delle corti di appello di Firenze, L'Aquila, Perugia e Genova | » | 20 |
| distretti delle corti di appello di Milano, Brescia e Bologna | » | 18 |
| distretti delle corti di appello di Napoli, Bari e Catanzaro | » | 28 |
| distretti delle corti di appello di Palermo, Caltanissetta e Catania | » | 32 |
| distretto della corte di appello di Torino | » | 20 |
| distretti delle corti di appello di Trento, Trieste e Venezia | » | 22 |

La partecipazione al concorso è limitata, pena l'esclusione, ai posti relativi ad un solo distretto o gruppo di distretti di corte di appello.

Per ciascun distretto o gruppo di distretti, il 50% dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 160-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti, agli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purché nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di «ottimo».

L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per gli aiutanti ufficiali giudiziari che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I vincitori non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quelli del distretto o gruppo di distretti per il quale hanno dichiarato di partecipare, se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso, compreso il periodo di cui al terzo comma dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30, salvo casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli altri impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, intestata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi ed assunzioni obbligatorie, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A* nel qale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari nelle condizioni di usufruire della riserva di cui all'art. 1 del presente bando, devono indicare nella domanda di partecipazione al concorso le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Qualora i medesimi abbiano soltanto otto anni di anzianità di servizio, devono, altresì, dichiarare il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 6.

L'esame di concorso consisterà in due prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti e successivi, consisteranno nello svolgimento di un tema su:

1) nozioni di procedura civile e nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), verterà su:

nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del codice civile: nozioni di diritto della navigazione; leggi sulle imposte di bollo e di registro; legislazione cambiaria; riscossione coattiva delle entrate partrimoniali dello Stato e disciplina degli autoveicoli.

Art. 7.

*Le prove scritte avranno luogo, contemporaneamente, nelle sedi, nei giorni e nell'ora che saranno fissate con successivo decreto che verrà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 28 novembre 1986. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

I candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale riceveranno apposita comunicazione, con l'indicazione dei voti ottenuti nelle prove scritte e contestuale avviso per la presentazione alla prova orale, almeno tre giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed è aumentato di un voto, ai sensi dell'art. 15, sesto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959, per i candidati che abbiano superato la prova orale e prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età devono presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula, 70, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

Alle operazioni del concorso procederà apposita commissione unica, che verrà nominata con successivo decreto, restando applicabili le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229/1959, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

La commissione predisporrà per ciascun distretto o gruppi di distretti distinte graduatorie che saranno approvate con atti distinti con i quali saranno anche dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso. Dette graduatorie saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che sarà stato loro destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 26 febbraio 1986

p. *Il Ministro:* CARPINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1986*
*Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 356*

ALLEGATO *A*

Schema di domanda (in carta legale, possibilmente dattilografata o a stampatello) da presentare o spedire a mezzo raccomandata r.r. alla procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante risiede

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI concorsi e assunzioni obbligatorie* - 00186 ROMA

Il sottoscritto........................................................................................ residente (oppure domiciliato) a.......................................................... (provincia di ............................) in via................................................ ...................................... c.a.p. ............... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1986 relativamente a n. ............ posti del distretto (o del gruppo di distretti) di corte di appello di............... ........................................................

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

*a*) è nato a ............................. (provincia di ........................) il ...................... (nel caso abbia superato i trenta anni aggiungere: e di avere diritto alla elevazione di tale limite essendo in possesso del seguente titolo: .......................................................................... .......................................................................................................;

*b*) è cittadino italiano;

*c*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ...................... .................................. (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

*d*) è in possesso del seguente titolo di studio:........................ ................... conseguito nell'anno ............... presso ..........................;

*e*) gode dei diritti politici;

*f*) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente: .................................... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ................................. (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

*i*) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

*l*) non ha riportato condanne penali, né ha pendenze penali in corso (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate o le pendenze penali);

*m*) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata nell'ambito del distretto o gruppo di distretti di corte di appello prescelto, accettando, inoltre, l'obbligo di non potere chiedere, se non trascorsi cinque anni di effettivo servizio, il trasferimento a sede compresa in altro distretto;

*n*) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza: .......................................................................................................

Data, ........................

Firma (1) ...................................

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

**86A4565**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Ulteriore assegnazione di vincitori del concorso a posti di segretario comunale in esperimento

Visto il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1985 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a posti di segretario comunale in esperimento, indetto con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1983, e con il quale sessantasei candidati sono stati nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 16 dicembre 1985;

Considerato che sei candidati sono stati dichiarati decaduti o rinunciatari alla predetta nomina, per non avere assunto servizio nelle sedi assegnate alla data stabilità;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di procedere alla nomina di altri sei candidati risultati idonei nella graduatoria generale di merito del concorso in premessa;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assegnazione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1985;

Decreta:

Art. 1.

I sottoelencati candidati sono nominati segretari comunali in esperimento a decorrere dal 19 maggio 1986 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli di segretari comunali delle province a fianco indicate:

1) Pra Giuseppe, Verona;
2) Quarantin Giuseppino, Rovigo;
3) Pirrone Salvatore, Bergamo;
4) Melone Roberto, Vercelli;
5) Angeloni Antonio, Imperia;
6) Barberis Marina, Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1986

*Il Ministro:* SCALFARO

**86A4872**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale prot. n. 4194 di data 12 ottobre 1985, con la quale viene confermato a questa Università il posto di tecnico esecutivo presso il dipartimento di biologia (già istituto di zoologia ed anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) dell'Università di Trieste, già coperto dal sig. Valli Giorgio;

Considerato che si è già provveduto ad accantonare il 15% dei posti di organico della carriera esecutiva tecnica per le categorie privilegiate di cui alla legge n. 482/68;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva tecnica presso il dipartimento di biologia (già istituto di zoologia ed anatomia comparata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) dell'Università di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

*b)* età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

*c)* cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d)* godimento dei diritti politici;

*e)* idoneità fisica all'impiego;

*f)* aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato o su carta legale contenente tutte le dichiarazioni prescritte, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della suddetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento da allegare);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) i titoli allegati alla domanda.

Dalle domande deve risultare altresì il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I titoli oggetto di valutazione (titoli di servizio, attestati, diplomi, titoli di studio ecc.) devono essere documentati, nel bollo competente, all'atto della presentazione della domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso in esame è composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

L'esame consta in una prova pratica ed in un colloquio secondo il seguente programma:

*prova pratica:* tenderà ad accertare le capacità del candidato nell'uso di semplici programmi per la programmazione e gestione di dati mediante l'uso dei computer;

*colloquio:* conoscenza delle problematiche dell'automazione d'ufficio e conoscenza di elementi di lingua inglese a livello della comprensione dei manuali di istruzione dei calcolatori.

Art. 7.

*La prova pratica avrà luogo il giorno 1° ottobre 1986, alle ore 9, presso il dipartimento di biologia - Via Alfonso Valerio n. 30/34 - Trieste.*

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti, ai fini della preferenza, è di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 9.

Esaurite le procedure concorsuali l'idoneo del concorso sarà nominato tecnico esecutivo di ruolo in prova presso il dipartimento di biologia dell'Università di Trieste, con diritto al trattamento economico previsto dalla vigente normativa.

L'idoneo sarà immesso in servizio in attesa della regolarizzazione della documentazione di rito, di cui al successivo art. 10 del presente bando, e salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusasse il visto sia sul decreto di approvazione degli atti del concorso sia sul decreto di nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine il vincitore sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 808/77 su proposta del direttore del dipartimento. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle norme vigenti.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento ad altra università entro i primi cinque anni di servizio.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore di questa Università, entro il termine di un mese dalla data di immissione in servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato di identità con firma autenticata;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/68, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido — per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione — non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/56.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tali documenti, redatti in bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 6) e 8), nonché una copia dello stato matricolare integrale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8), come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data della scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile potrà essere regolarizzata entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti, tramite la ragioneria regionale dello Stato, per la registrazione.

Trieste, addì 13 dicembre 1985

*Il rettore:* FUSAROLI

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 24 febbraio 1986*
*Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 338*

Marche da bollo

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Trieste*

| Riservato all'ufficio | N. Concorso | [ ][ ][ ][ ][ ] |
|---|---|---|
| | Codice carriera | [ ][ ][ ][ ][ ] |
| | Scadenza concorso | .............................. |

Parte da compilarsi a cura del candidato (a macchina o a carattere stampatello)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami/titoli ed esami/titoli, a n. ......... post..... di ............................................ ............................................................................ in prova presso ............................................................................

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri *A*, *B*, *C* e *D*.

QUADRO *A*

Cognome............................................................................

Cognome da coniugata............................................................................

Nome............................................................................

Data di nascita [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
gg mm aa

QUADRO *B*

1 Cognome ..........

Cognome da coniugata ..........

Nome ..........

2 Sesso (M/F) |_|

3 Luogo di nascita ..........

4 Data di nascita |_|_|_|_|_|_| gg mm aa

5 Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) |_|_|

..........

..........

6 Comune di residenza ..........

7 Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ..........

..........

8 Cittadinanza italiana (si/no) |_|_|

9 Comune di iscrizione nelle liste elettorali ..........

Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ..........

..........

10 Precedenti penali (no/si) (se si, indicarli tra le «annotazioni integrative») |_|_|

11 Titolo di studio posseduto ..........

Denominazione istituto o università presso cui è stato conseguito ..........

..........

.......... Anno di conseguimento |1|9|_|_|

12 Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile) ..........

..........

13 Impiegato — attualmente o in passato — presso pubblica amministrazione (si/no) |_|_|

Se si, ha prestato i seguenti servizi:

..........

..........

..........

..........

..........

14 Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decadenza ex art. 127, lettera *d)*, del testo unico (no/si) |_|_|

QUADRO *C*

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.) ..........

..........

Comune del recapito delle comunicazioni (c.a.p., città, provincia) ..........

Telefono (prefisso-numero) |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|

(*) *Solo nell'eventualità di recapito presso altri*, indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso.

QUADRO *D*

Elenco titoli allegati (nel caso di concorsi per titoli ed esami o per titoli):

..........

..........

..........

..........

..........

Annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del candidato relativa alle voci:

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

(luogo) (data)

(firma da autenticare)

(Spazio per l'autenticazione della firma)

**86A4695**

## Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di zootecnica generale (facoltà di medicina veterinaria) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti*

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore di cui alla tabella *F* annessa alla succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255 (sesto livello funzionale) presso il sottoelencato istituto:

*Facoltà di medicina veterinaria:*

istituto di zootecnica generale . . . . . . . . . . . . . posti 1

Art. 2.

*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A)* Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

*B)* Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

*C)* Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D)* Godimento dei diritti politici.

*E)* Idoneità fisica all'impiego.

*F)* Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

*Domanda e termine di presentazione*

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

*Domanda di partecipazione al concorso*

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

*Prove di esame*

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto (o cattedra o centro), come da allegato programma. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera indicata nell'allegato programma.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*A)* Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

*B)* Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

*C)* Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

*Riserva di posti e preferenze a parità di merito*

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti per la nomina*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

### Art. 10.

*Nomina*

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 18 novembre 1985

*Il rettore:* MANTEGAZZA

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 28 febbraio 1986*
*Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 288*

---

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano* - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto (*a*) .......................................... (cognome e nome), domiciliato in .................................................. (luogo e provincia), c.a.p. ........ via ..................................................................................... chiede di essere ammesso al concorso per un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di zootecnica generale della facoltà di medicina veterinaria di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 24 giugno 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ...................................... (luogo e provincia) il ......................................;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .............. (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di .................................................. presso ................................................. nell'anno scolastico ..........;

6) dipendere dal distretto militare di ............................ e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .............. al ............. oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ..............;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ............................

Firma (*c*)..........................................

---

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

---

ALLEGATO 2

## PROGRAMMA D'ESAME

A) *Prova scritta:*

*a)* metodiche di laboratorio utilizzabili nella valutazione delle caratteristiche produttive;

*b)* analisi di caratteristiche genetiche nelle popolazioni animali di interesse zootecnico.

B) *Prova pratica con relazione scritta:* esecuzione e descrizione di una metodica di laboratorio e/o di statistica elementare inerenti la valutazione di dati sperimentali.

C) *Prova orale:* discussione sulle tematiche attinenti la prova scritta e pratica.

D) *Prova di lingua straniera:* conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca con lettura di testi tecnici relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

**86A4694**

**Concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale, per la qualifica di mestiere di pittore.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1078;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli operai dello Stato compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che disponde l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208, relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622/5/4/181, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, già citata;

Veduto il decreto ministeriale 29 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984 (registro n. 10, foglio n. 40) con il quale sono stati banditi concorsi, per titoli, in applicazione dell'art. 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che il posto disponibile per la qualifica di operaio comune in prova — bandito, tra gli altri, con il citato decreto ministeriale 29 giugno 1984 — è rimasto vancante e può essere coperto mediante pubblico concorso, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della citata legge n. 138/84;

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

È indetto il concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale, per la qualifica di mestiere di pittore.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A)* Licenza di scuola elementare.
*B)* Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a)* del personale civile di ruolo dello Stato;
*b)* dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
*c)* degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

*C)* Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

*D)* Godimento dei diritti politici.
*E)* Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico, e dell'art. 56, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante la produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio comune anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

*Domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni. La data di presentazione di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a)* cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

*b)* luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da esso;

*c)* il possesso della cittadinanza italiana;

*d)* il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f)* il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

*g)* la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h)* il mestiere esercitato; gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e presso enti pubblici e privati e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

*i)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 56, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*l)* di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

*m)* il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda: né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni indicate nel presente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Nella domanda dovranno essere elencati i titoli di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

*Commissione esaminatrice*

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

Art. 5.

*Titoli valutabili*

Il concorso ad un posto di operaio di terza categoria, comune, per la qualifica di mestiere di pittore sarà effettuato, a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati.

A tal scopo, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i candidati, ai fini della valutazione di merito, dovranno produrre i seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

*a)* certificati comprovanti eventuali servizi di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali od enti autarchici territoriali o amministrazioni pubbliche non statali;

*b)* copia del libretto di lavoro autenticata nei modi e forme previste dalla legge, attestante eventuali servizi prestati presso enti o associazioni private, ditte, aziende o imprese commerciali, artigiane o industriali.

A tal fine tali attestazioni dovranno indicare la data dell'inizio, nonché dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro e le mansioni effettivamente svolte;

*c)* attestati professionali di datori di lavoro o di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa;

*d)* attestati di frequenza a corsi di perfezionamento o di aggiornamento per la qualificazione professionale;

*e)* titoli di studio di cui il candidato è in possesso; il documento attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso dovrà contenere, per l'attribuzione del punteggio, l'indicazione dei voti conseguiti nelle singole materie;

*f)* attestati di lavori eseguiti;

*g)* certificati attestanti le eventuali idoneità in precedenti concorsi statali o indetti da pubbliche amministrazioni non statali;

*h)* eventuali altri titoli non specificati nelle lettere precedentemente indicate e ritenuti valutabili ai fini del concorso di cui trattasi.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli di merito, determinando in decimi i coefficienti relativi alla valutazione stessa.

Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di ciascun candidato non potrà superare i dieci decimi.

I titoli di merito, non allegati inizialmente alla domanda, dovranno essere prodotti entro e non oltre il termine di cui all'art. 3 del presente decreto; scaduto tale termine gli eventuali titoli pervenuti successivamente, non saranno presi in considerazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti già prodotti a questa o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli.

Art. 6.

*Titoli di precedenza e preferenza*

I candidati che siano stati compresi nella graduatoria generale di merito ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e preferenza, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali titoli sono indicati nell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il titolo attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento, come previsto dall'art. 7, comma quarto, della citata legge 22 agosto 1985, n. 444.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

*Graduatorie*

La commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti ai titoli posseduti dai candidati.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella del vincitore e quella degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

*Documenti di rito*

I candidati nominati in prova dovranno produrre — per via gerarchica — tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali o certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico legale della competente unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilitati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che siano idonei a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti, dovranno produrre soltanto il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui ai punti 1) e 6) del presente articolo, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente comma, possono presentare soltanto:

*a)* il titolo di studio;
*b)* l'estratto dell'atto di nascita;
*c)* il certificato generale del casellario giudiziale;
*d)* il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della polizia dello Stato.

Non possono essere ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori, nonché degli eventuali documenti di regolarizzazione entro quindici giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati, alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II.

Art. 9.

*Accertamento idoneità fisica*

Prima della nomina il vincitore del concorso sarà sottoposto, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare l'idoneità fisica del candidato in relazione al mestiere che deve esercitare.

Art. 10.

*Nomina in prova*

Ultimate le prove di concorso l'amministrazione procederà a nominare in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti.

I provvedimenti di nomina in prova nella seconda qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono comunque essere ricompensate.

L'operaio conseguirà la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto. In tale ipotesi spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che già l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 11.

*Norme di rinvio*

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

*Il Ministro:* FALCUCCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986*
*Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 302*

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I* - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) ........................................................................
nato a ............................ (provincia di ..................) il ...................
e residente in ............................ (provincia di ...............................)
via ............................................................... n. ........ c.a.p. ..........
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di operaio di terza categoria comune, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di pittore, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) ..........................................................;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ................. oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo................ ............................................;

4) non ha riportato condanne penali oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3) (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ...........................;

5) è in possesso del seguente titolo di studio ................ conseguito presso.......................................................................;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..........................................................................;

7) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni ..............................................................................;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

10) allega i seguenti titoli ........................................................

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso ............................................
(indicare anche il numero di c.a.p. ed eventuale recapito telefonico).

Data, ............................

Firma (4)............................................

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo se i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere da esso.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

**86A4772**

# REGIONE VENETO

**Concorso a trenta posti di operatore professionale collaboratore (infermiere/a professionale) presso l'unità sanitaria locale n. 3**

È indetto concorso pubblico a trenta posti di operatore professionale collaboratore (infermiere/a professionale) presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte, su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

**86A4854**

**Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale di Bassano del Grappa;
un posto di aiuto di chirurgia presso l'ospedale di Bassano del Grappa;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecolocia presso l'ospedale di Bassano del Grappa;
un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale di Marostica;
un posto di aiuto di chirurgia presso l'ospedale di Marostica;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Marostica,
tutti a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

**86A4782**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di coadiutore sanitario per il settore per la promozione e la tutela della salute nell'età adulta presso l'unità sanitaria locale n. 8.**

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario (a tempo pieno) per il settore per la promozione e la tutela della salute nell'età adulta - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base), presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Vicenza.

**86A4783**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18**

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di farmacista dirigente - ruolo sanitario - profilo professionale: farmacisti - posizione funzionale: farmacista dirigente;
due posti di veterinario collaboratore - ruolo sanitario - profilo professionale: veterinari - posizione funzionale: veterinario collaboratore;
ventuno posti di operatore professionale di seconda categoria (infermieri generici) - ruolo sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Dolo (Venezia).

**86A4788**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

tre posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);
quattro posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere psichiatrico);
ventuno posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (infermiere professionale);
due posti di operatore professionale di prima categoria - coordinatore (capo sala);
un posto di operatore professionale di prima categoria - coordinatore (capo tecnico di radiologia);
un posto di chimico collaboratore;
un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (ostetrica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

**86A4789**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero oculistica;
un posto di assistente tecnico - perito meccanico;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - sezione concorsi e assunzioni dell'U.S.L. in Venezia-Mestre.

**86A4851**

# REGIONE LOMBARDIA

## Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 32.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., presso l'ospedale consorziale, in Treviglio (Bergamo).

**86A4792**

## Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di chimico collaboratore (industriale) per il servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
un posto di chimico coadiutore per il servizio di laboratorio di analisi del presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., presso l'ospedale consorziale, in Treviglio (Bergamo).

**86A4793**

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:
un posto di medico assistente presso la divisione di urologia del presidio ospedaliero;
un posto di medico assistente presso il servizio di radiologia del presidio ospedaliero;
un posto di medico aiuto presso il servizio di emodialisi del presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

**86A4794**

## Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ingegnere elettrotecnico presso l'ufficio tecnico dell'unità sanitaria locale n. 47.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere elettrotecnico presso l'ufficio tecnico dell'unità sanitaria locale n. 47.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

**86A4795**

## Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carate Brianza (Milano).

**86A4852**

## Concorso ad un posto di primario ospedaliero di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 70

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di pediatria presso l'unità sanitaria locale n. 70.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Legnano (Milano).

**86A4850**

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

## Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Trieste.

**86A4853**

**Revoca del concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 2**

E revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore per l'area di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 2 di Gorizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 21 aprile 1986.

**86A4875**

## REGIONE LIGURIA

**Revoca del concorso ad un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 17**

E revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina: medicina generale, presso l'unità sanitaria locale n. 17, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1986.

**86A4791**

## REGIONE TOSCANA

**Concorso ad un posto di primario di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 4**

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

**86A4817**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Concorso a due posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 25, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni.**

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a due posti di ausiliario socio-sanitario, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482/1968, e successive integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in S. Giorgio di Piano (Bologna).

**86A4787**

## REGIONE UMBRIA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di operatore professionale coordinatore - caposala;
due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale e gestione dei servizi tecnologici dell'U.S.L. in Terni.

**86A4786**

## REGIONE ABRUZZO

**Concorso ad un posto di operatore tecnico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 7**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico collaboratore addetto alla centrale termica, per il presidio ospedaliero di Atessa, presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Lanciano (Chieti).

**86A4849**

## REGIONE MOLISE

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

*Ruolo sanitario:*

due posti di coadiutore sanitario per l'organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica di cui uno riservato, legge n. 482/68;
un posto di assistente medico di pneumologia - area funzionale di medicina.

*Ruolo professionale:*

un posto di ingegnere coordinatore a qualsiasi indirizzo (per il presidio multizonale di Campobasso).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Campobasso.

**86A4878**

## REGIONE CAMPANIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di biologo coadiutore;
un posto di ostetrica capo;
otto posti di ostetrica;
due posti di capo sala;
quattordici posti di infermiere professionale;
otto posti di tecnico di laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Frattamaggiore (Napoli).

**86A4879**

### Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

ventiquattro posti di tecnico di radiologia;
un posto di tecnico logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Salerno.

**86A4785**

## REGIONE PUGLIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale TA/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale TA/3, a:

un posto di primario di nefrologia e dialisi;
un posto di assistente di cardiologia;
quattro posti di assistente di nefrologia e dialisi;
un posto di assistente di psichiatria;
un posto di assistente di oculistica;
due posti di assistente - medico scolastico;
due posti di assistente di chirurgia;
due posti di assistente di pronto soccorso;
sei posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Martina Franca (Taranto).

**86A4784**

## REGIONE CALABRIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

tre posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina;
cinque posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Tropea (Catanzaro).

**86A4781**

## REGIONE SICILIA

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

un posto di ostetrica ex E.O. «Cervello» collaboratore;
quattro posti di ostetrica ex E.O. «Aiuto materno» collaboratore;
dieci posti di infermiere professionale ex E.O. «Casa del Sole»;
un posto di collaboratore direttivo di ragioneria ex E.O. «Cervello»;
un posto di guardarobiera ex E.O. «Aiuto materno» (esami);
sette posti di ausiliario socio-sanitario ex E.O. «Casa del Sole» (esami).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'U.S.L. in Palermo.

**86A4790**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 141 del 20 giugno 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

*Automobile club di Biella:* Concorso, per esami, a due posti di assistente amministrativo e due posti di archivista dattilografo.

# AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

**Errata-corrige al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 20 giugno 1986).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 11, comma 1, dove è scritto: «... l'Ispettorato centrale *repressioni* frodi ... », leggasi: «... l'Ispettorato centrale *repressione* frodi ... »;

all'art. 12, comma 6, dove è scritto: «... istituti di ricerca e sperimentazione agraria ... », leggasi: «... istituti di ricerca e *di* sperimentazione agraria ... »;

all'art. 14, comma 2, dove è scritto: «... e con gli organismi nazionali *del* settore.», leggasi: «... e con gli organismi nazionali *di* settore.»;

all'art. 21, comma 1, dove è scritto: «... in forza *all'*ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 ... », leggasi: «... in forza *dell'*ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 ... ».

**86A4943**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Avviso di rettifica al decreto ministeriale 16 marzo 1986: «Determinazione della circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di prima categoria in Dubai (Emirati Arabi Uniti)».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 9 aprile 1986).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, sia nel sommario che a pagina 23 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... *del consolato* di prima categoria...», leggasi: «...*dell'agenzia consolare* di prima categoria...».

**86A4430**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso di rettifica al bando di concorso ad un posto di coadiutore amministrativo presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.** (Bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 9 giugno 1986).

Nel bando di concorso citato in epigrafe, all'art. 1, dove è scritto: «... concorso pubblico, *per titoli ed esami*, ...», leggasi: «... concorso pubblico, *per esami*, ...».

**86A4919**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale . . . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale . . . . . L. **25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.500**

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **82.000**

Abbonamento semestrale . . . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**